

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE



Parco del
Frignano



Parco dei Sassi
di Roccamatena



Riserva naturale
Casse di espansione
del fiume Secchia



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Regione Emilia-Romagna



Provincia di
Reggio Emilia



Provincia
di Modena

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELL'EMILIA-ROMAGNA 2007/2013

Asse 3 - Qualità della vita e diversificazione dell'economia

Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Sottomisura 2 - Realizzazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani
di Gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna

SITO IT4030011

“CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA”

NORME COGENTI

ANNO 2013

ALLEGATO B16.1

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E PIANO DI GESTIONE DEL SIC/ZPS

IT 4030011 "CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA"

NORME COGENTI IN VIGORE

Disciplina delle attività agropastorali

1 In ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (MGC), sono vietate:

- l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate;
- l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i.. Sono fatti salvi, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione del competente Ente di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/34/CEE;
- il taglio dei pioppeti dal 1 marzo al 31 luglio, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore del Sito;
- la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.

2 In ottemperanza alle MGC, inoltre, è obbligatorio garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno ed eseguire pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio della vegetazione erbacea, o altra operazione equivalente.

Quanto indicato sopra deve essere garantito su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti di cui al Regolamento (CE) n. 73/09 o di indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 o di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o di pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli artt. 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni. Sono esclusi gli oliveti, i vigneti, il pascolo permanente e le superfici ordinariamente coltivate e gestite.

Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalla Regione.

Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. E' fatto, comunque, obbligo di sfalcio e/o lavorazione del terreno per la realizzazione di fasce antincendio,

conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- sui terreni a seminato ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, per due o più anni, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve le prescrizioni della competente autorità di gestione.

Disciplina delle attività forestali

1. E' vietata l'attività di rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e al ripristino naturalistico, da effettuare tramite l'impiego di specie autoctone, in accordo con l'Ente gestore;
2. E' obbligatorio preservare su ciascuna sponda una fascia di vegetazione forestale o arborea di almeno 5 metri di profondità, dal limite esterno dell'alveo, nel caso di interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi attraversati da corsi d'acqua;
3. E' vietato l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione;
4. E' vietato il drenaggio o il prosciugamento delle zone umide nella realizzazione di nuova viabilità forestale o di manutenzione ordinaria o straordinaria;
5. Negli interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi:
 - a) deve essere conservata la necromassa vegetale, comprese le piante deperienti, compatibilmente con le esigenze di protezione fitosanitaria di prevenzione incendi e di funzionamento della Cassa; previo accordo con l'Ente gestore;
 - b) è vietato il taglio di piante annose e marcescenti con cavità di nidificazione, ad eccezione dei casi connessi alla sicurezza pubblica, alla viabilità, alla sicurezza idraulica e per motivi fitosanitari;
 - c) vanno conservati prati all'interno del bosco con estensione superiore a 0,05 ha e pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
6. In ottemperanza alle MGC, sono vietati:
 - il taglio degli individui di tasso (*Taxus sp.*) e di agrifoglio (*Ilex sp.*), con particolare attenzione agli esemplari monumentali, fatte salve le esigenze di sicurezza pubblica;
 - l'attività di forestazione artificiale in prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo o di ripristino naturalistico, che dovranno essere realizzati, comunque, con l'impiego di specie autoctone;
 - il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva sotto le linee di media e alta tensione nel

periodo 1 marzo – 31 luglio, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità e le operazioni di manutenzione dei canali interessati da linee elettriche per consentire la completa funzionalità dell'opera idraulica interessata. L'Ente competente per la valutazione di incidenza può derogare da tale periodo.

Disciplina della raccolta di flora

1. Nell'area SIC/ZPS la raccolta di flora è vietata fatti salvi motivi di studio che dovranno essere preventivamente sottoposti al rilascio del Nulla-osta dell'Ente di Gestione secondo le disposizioni degli artt. 8, 9, 10 e 11 del D.P.R.357/1997.

Gestione della fauna selvatica e domestica

1. L'area SIC/ZPS include per intero la Riserva Naturale nella quale l'esercizio venatorio e tutte le altre attività ad esso connesse sono vietate, pertanto tutte le misure che riguardano la caccia e le attività connesse (addestramento cani, gare cinofile, ecc.) valgono per la porzione di SIC/ZPS esterna alla Riserva Naturale.

2. L'eventuale attività di cattura di fauna ungulata con reti è consentita previa autorizzazione dell'Ente. L'attività di inanellamento a scopo scientifico è ammessa tutto l'anno anche all'interno della Riserva naturale, previo Nulla-osta dell'Ente Gestore;

3. Sono vietate in tutto il sito le catture di uccelli a scopo di richiamo;

4. E' vietato il ripopolamento del Barbo comune nelle acque lentiche e lotiche incluse nel Sito, in considerazione del rischio di ibridazione con altre forme;

5. L'attività di censimento degli ungulati selvatici è consentita tutto l'anno, ad esclusione del periodo dal 1 aprile al 31 luglio;

6. I piani di limitazione con trappole o strutture assimilabili devono essere realizzati impiegando esche selettive e garantendo una pronta liberazione di esemplari appartenenti a specie non bersaglio;

7. Nelle acque lentiche e lotiche del sito, è vietata l'immissione di Salmonidi, di specie ittiche alloctone, di specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea "Acque di CAT. B" ai sensi della Carta Ittica Regionale;

8. Sono vietati la cattura o l'uccisione intenzionale delle specie:

- di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE;
- di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;
- appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 15/2006;
- appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 15/2006;
- rane e chiocchie (Molluschi Elicidi di interesse alimentare).

Sono fatte salve le autorizzazioni per motivi di tutela e di studio secondo le disposizioni degli artt. 8, 10, 11 e 12 del D.P.R. 357/1997;

9. E' vietato l'abbandono di cani e gatti. All'interno del Sito i cani devono essere condotti al guinzaglio.

10. In ottemperanza alle MGC, sono vietati:

- il controllo della densità della popolazione di volpe mediante intervento nelle tane, a meno che non sia esplicitamente autorizzato dalla Provincia, previa verifica puntuale dell'assenza di possibili impatti negativi sull'avifauna nidificante;
- la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli;
- la pratica della pesca no kill per le specie esotiche e, più in generale, la remissione degli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca, in ottemperanza alla L.R. n. 11/12, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento. Deve comunque essere garantita la tutela del benessere animale. L'Ente gestore individua le procedure e i siti idonei per lo stoccaggio e lo smaltimento delle carcasse delle specie alloctone catturate;
- le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone, a meno che non vi sia la certezza che si tratti di esemplari appartenenti a specie autoctone;
- l'istituzione di Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. 11/12, salvo deroga dell'Ente gestore del sito;
- l'istituzione di nuovi campi gara, temporanei o permanenti;
- la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
- la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici annuali.

11. In ottemperanza alle MGC, il controllo della densità di nutrie deve essere effettuato mediante gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel (senza l'uso di esche). La soppressione in gabbia è possibile esclusivamente con armi con canna ad anima liscia, preferibilmente di piccolo calibro (tipo flobert), o con dispositivi con potenza inferiore a 7,5 Joule durante tutto l'anno. E' possibile anche organizzare battute con sparo in occasione di periodi con ghiaccio e neve o ricorrere a metodi di sterilizzazione degli individui.

12. Per la porzione di SIC/ZPS esterna alla Riserva Naturale, in ottemperanza alle MGC, sono vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
- i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone

(*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clipeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*) e Pavoncella (*Vanellus vanellus*);

- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m. dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica, definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- l'attività venatoria dopo le 14,30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua e nel raggio di 500 m. da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre;
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva. Le gare cinofile possono essere autorizzate dall'Ente gestore del sito previa valutazione di incidenza positiva;
- la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria.

Tutela delle risorse idriche e dell'assetto geomorfologico

1. Per la tutela degli habitat e delle specie legati agli ambienti di zone umide valgono le seguenti prescrizioni:

- a) Divieto di pascolo.
- b) Divieto di drenaggio delle zone umide naturali salvo che per lavori di contenimento del rischio idrogeologico, previo accordo con l'Ente gestore.
- c) Obbligo del Nulla-osta da parte dell'Ente Gestore per le attività di gestione e manutenzione della vegetazione delle zone umide;
- d) divieto di taglio e asportazione della vegetazione elofitica all'interno delle zone umide con presenza di habitat.

2. In ottemperanza alle MGC, sono vietati:

- l'apertura di nuove cave.
- le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali;
- le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo. Fanno eccezione le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione delle Misure agro-ambientali, le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria e di gestione delle valli, previa valutazione di incidenza;

- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua;
- l'eliminazione di isole, barene e dossi esistenti nelle zone umide, fatti salvi i progetti di ripristino naturalistico approvati dall'Ente di gestione del sito e le esigenze di tipo idraulico nei confronti delle quali l'Ente potrà concedere delle specifiche deroghe a favore di AIPO;
- la bonifica idraulica delle zone umide naturali.

Disciplina degli accessi e delle attività di fruizione

1. Nell'intero sito, per la tutela della fauna e in particolare per ridurre il disturbo ai siti di riproduzione, Nell'intero sito, per la tutela della fauna e in particolare per ridurre il disturbo ai siti di riproduzione, sono vietati:

- a) Il sorvolo a bassa quota, fatti salvi i motivi di soccorso, protezione civile ed antincendio dal 1 aprile al 31 luglio;
- b) I giochi di guerra simulata;
- c) La circolazione motorizzata al di fuori delle strade, provinciali, comunali, vicinali ad uso pubblico fatta eccezione per i percorsi segnalati mediante apposita tabellazione e/o mediante realizzazione di appositi strumenti di blocco (sbarre, catene, ecc.) e per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori dei fondi. Il divieto si applica a tutti i veicoli a motore.

Realizzazione di opere a rete e di impianti tecnologici e trasformazioni del territorio

1. Nelle "Zone di particolare pregio ambientale" individuate nella "Carta del valore ambientale" allegata alle presenti Misure di Conservazione, valgono i seguenti divieti:

- a) realizzazione di impianti fotovoltaici a terra.
- b) realizzazione di recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna selvatica;
- c) realizzazione di nuovi sentieri, piste e piste ciclabili.

2. Nelle restanti aree è necessario dimostrare la mancanza di alternative e dovrà essere effettuata la Valutazione di incidenza;

3. Nel sito è vietata l'illuminazione diretta delle zone di rifugio dei Chiroterri. Laddove si realizzino impianti d'illuminazione artificiale nei pressi delle zone umide è fatto obbligo di utilizzare luci non attiranti.

4. In ottemperanza alle MGC, sono inoltre vietati:

- la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, a meno che non si prevedano opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli mediante tecniche e accorgimenti idonei individuati dall'Ente competente ad effettuare la valutazione di incidenza;
- la realizzazione di nuovi impianti eolici. Fanno eccezione gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente. Laddove sia ammissibile la costruzione è obbligatoria la valutazione di incidenza e di impatto ante e post operam degli

impianti realizzati nel Sito e nella fascia perimetrale esterna di 5 km intorno al Sito. Ci si dovrà adeguare, inoltre, alle indicazioni adottate per i chirotteri dal Consiglio d'Europa con la risoluzione 5.6 *"Wind Turbines and Bat Populations"* del 2006. In particolare, la valutazione di incidenza dovrà basarsi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all'intero arco dell'anno. Le indagini dovranno interessare un'area del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto, per conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici. E' necessario, inoltre, individuare e monitorare le rotte migratorie degli uccelli e dei chirotteri e le aree di collegamento delle specie presenti nell'ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (radar, termocamere) in grado di fornire le indicazioni circa la fenologia e le caratteristiche del flusso migratorio (altezza e direzione di volo, intensità);

- la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e rifiuti.